

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 19.12.2017

OGGETTO: Approvazione regolamento per la concessione in uso del Castello Biondi Morra.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre**, alle ore 19,36, nella sala consiliare del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
MARIANI Pietro Gerardo	X		BUSCETTO Emilio	X	
CAPUTO Massimiliano	X		COVINO Salvatore	X	
CAPOZZA Gerardo		X	GARGANI Angelo		X
CAPUTO Fiorella	X		COVINO Giuseppe Dino		X
DI PIETRO Gerardo		X	CAPUTO Gerardo		X
ZUCCARDI Antonio	X				

PRESENTI n. 6 ASSENTI n. 5

Presiede l'adunanza il dott. Pietro Gerardo Mariani, nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267, così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica: favorevole.

.....
Ref

Per la regolarità contabile: favorevole.

.....
Ref



Il Sindaco relaziona al Consiglio comunale sul presente punto iscritto all'ordine del giorno: il presente regolamento è già stato portato all'attenzione del Consiglio comunale nella precedente seduta consiliare. La minoranza fece richiesta di istituire una commissione consiliare per l'esame del regolamento per la concessione in uso del Castello Biondi Morra. Dopo la discussione consiliare, per un'ulteriore forma di apertura nei confronti della minoranza venne deciso di istituire detta Commissione. Nonostante la grande voglia di cambiamento, in sede di commissione non sono state apportate al regolamento redatto dagli uffici comunali grosse modifiche. Vi sono state solo poche integrazioni e per questo abbiamo atteso dal 2 ottobre, data del precedente consiglio comunale. Praticamente la sostanza del regolamento è rimasta invariata. E' importante stabilire il prezzo per l'utilizzo del Castello da parte di privati per tenere feste. Si è deciso di fissare in sede di consiglio comunale una tariffe di base, non avendo parametri riferimento per le spese di riscaldamento, da modificare eventualmente con delibera di giunta comunale in base ai consumi rilevati. E' stata prevista un diversificazione delle tariffe con una maggiorazione per il periodo invernale, dal 1 novembre al 30 aprile, per le spese di riscaldamento. Le sale che possono essere concesse in uso secondo il Regolamento sono: la Sala convegni, la sala granaio, ad esclusione dell'area destinata a museo; il cortile interno; oppure è possibile chiedere l'utilizzo contemporaneamente delle due sale e del cortile interno. Le tariffe proposte sono le seguenti: Sala granaio: 50,00 euro ad ora con maggiorazione del 40% nel periodo invernale; Sala convegni: 80,00 euro ad ora con maggiorazione del 40% nel periodo invernale; cortile interno: euro 50,00 ad ora; tutte le sale e cortile interno: 150,00 euro ad ora con maggiorazione del 40% nel periodo invernale. Nel regolamento è previsto anche il numero massimo di persone ammissibili in ogni singola sala. Per le istituzioni pubbliche sono previste agevolazioni o la gratuità. E' prevista una cauzione per l'utilizzo.

In seguito, il Sindaco dà lettura dei verbali della Commissione per l'esame del regolamento per la concessione in uso del Castello Biondi Morra, custoditi agli atti dell'ufficio di segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Questo Ente è proprietario del Castello Biondi Morra, il cui recupero e restauro funzionale è stato recentemente completato;
- È opportuno consentire l'utilizzo pubblico di detto bene per la realizzazione di eventi quali esposizioni e mostre temporanee, spettacoli e feste private, conferenze, convegni, seminari, corsi di aggiornamento, manifestazioni artistiche, culturali, sociali, scientifiche, promossi da enti pubblici e privati e da associazioni sportive, culturali, ricreative del volontariato;
- A tal fine, si rende necessaria l'adozione di un Regolamento che ne disciplini l'uso;

Considerato che:

- Con propria delibera n. 31 del 02 ottobre 2017, venne stabilito di istituire una commissione consiliare per l'esame del regolamento per la concessione in uso del Castello Biondi Morra, composta dai consiglieri comunale: Caputo Massimiliano e Di Pietro Gerardo per la maggioranza; Covino Giuseppe Dino per la minoranza;
- Detta Commissione ha concluso i propri lavori apportando allo schema di regolamento predisposto dagli uffici comunali alcune modifiche;

Ravvisata, quindi, la necessità di regolamentare l'uso delle sale e spazi del Castello Biondi Morra;



1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Considerato che, a tal fine, occorre procedere alla approvazione di un apposito regolamento comunale che disciplini detta materia;

Visto lo schema di regolamento per la concessione in uso del Castello Biondi Morra;

Ritenuto detto regolamento conforme al quadro normativo vigente e rispondente alle esigenze della comunità amministrata;

Con la seguente votazione: Presenti e votanti n. sei, Favorevoli n. sei;

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per la concessione in uso del Castello Biondi Morra, composto da n. 19 articoli, che viene allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare adeguata pubblicità al regolamento nell'intento di corrispondere ai principi della massima trasparenza.

SENE DI MORRA
MORRA



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CASTELLO BIONDI MORRA



ART. 1

Il presente Regolamento disciplina l'uso del Castello Biondi Morra per esposizioni e mostre temporanee, spettacoli e feste private, conferenze, convegni, seminari, corsi di aggiornamento, manifestazioni artistiche, culturali, sociali, scientifiche, promossi da enti pubblici e privati e da associazioni sportive, culturali, ricreative del volontariato.

Potranno, inoltre, essere autorizzati anche rinfreschi e buffet connessi alle manifestazioni.

Il criterio prioritario da adottare al fine della concessione per l'uso dei locali è quello di privilegiare e salvaguardare le più complessive politiche culturali e le singole iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale e, in subordine, dalle Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni, per le quali si prevede negli articoli successivi l'esonero dal pagamento delle tariffe di utilizzo di cui al successivo art. 9.

Inoltre, il Castello viene utilizzato, come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 74 del 22.10.2015, quale separato ufficio di Stato civile per la sola celebrazione dei matrimoni con il rito civile.

E', in ogni caso, consentita la fruizione pubblica del Castello per visite guidate anche a pagamento in collaborazione con associazioni del territorio convenzionate con il Comune secondo apposita regolamentazione definita in separata sede.

ART. 2

Il presente regolamento è applicabile alle seguenti sale e spazi esterni del Castello Biondi Morra, come riportati nelle planimetrie allegate:

- A) Sala convegni, capienza massima 100 persone;
- B) Sala granaio, capienza massima 100 persone;
- C) Cortile interno, capienza massima 50 persone.

La responsabilità del rispetto della capienza massima di ciascuna sala è ad esclusivo carico dell'organizzatore dell'evento o manifestazione.

ART. 3

L'uso dei locali e degli spazi, di cui all'art. 2, è consentito ad associazioni di qualsiasi tipo, enti e istituzioni di interesse locale, regionale, nazionale o straniero, privati cittadini, che ne facciano richiesta per attività o manifestazioni o eventi compatibili con il presente Regolamento.

È escluso l'uso degli immobili comunali per iniziative contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume o che producono immissione moleste.

L'utilizzo dei locali deve essere compatibile con la destinazione d'uso e con le caratteristiche strutturali e funzionali degli spazi.

In ogni caso, è esclusa la vendita e/o commercializzazione di prodotti.

ART. 4

Le richieste per la disposizione in uso temporaneo dei locali o degli spazi di cui all'art. 2 per le finalità sopra indicate dovranno essere fatte pervenire al protocollo del civico Ente con congruo anticipo e, comunque, almeno dieci giorni prima del giorno previsto per l'utilizzo del locale.



Ogni richiesta dovrà contenere l'indicazione del giorno o dei giorni, e dell'orario per cui viene chiesto il locale o spazio, dell'uso che verrà fatto e dovrà essere sottoscritta dal Presidente dell'Associazione o dal rappresentante legale dell'ente, o dal privato richiedente.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere ulteriori indicazioni o informazioni circa i contenuti delle iniziative che i soggetti richiedenti intendono promuovere.

Il Comune si riserva di non concedere l'uso dei locali/spazi per istanze inerenti attività non rispondenti agli standard di qualità richiesti dal carattere monumentale dei locali stessi.

La concessione sarà rilasciata dal responsabile del settore preposto.

ART. 5

Le richieste, pervenute con un anticipo inferiore ai dieci giorni sopra indicati, verranno prese in considerazione compatibilmente con la possibilità di rilasciare l'autorizzazione richiesta.

L'orario di utilizzo dei locali e degli spazi verrà specificato di volta in volta in considerazione della tipologia dell'iniziativa promossa.

Per le iniziative che si protraggono oltre le ore 20,00, il richiedente dovrà farsi carico dei servizi di sicurezza con apposita specificazione nella richiesta.

Nel caso in cui due o più richiedenti avanzino istanza di utilizzazione per lo stesso giorno, ai fini della concessione sarà tenuto conto della data di arrivo della richiesta al protocollo comunale, oltre che di quanto previsto nel presente regolamento ai fini dell'accettazione delle richieste.

ART. 6

In caso di rilevante interesse pubblico, in deroga alle norme del presente regolamento, il Sindaco con proprio atto motivato può autorizzare l'uso dei locali o spazi, comunicando l'autorizzazione al competente settore comunale.

ART. 7

L'istanza di autorizzazione dovrà contenere:

- A) denominazione e sede dell'associazione o ente, o residenza del privato;
- B) nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del responsabile o rappresentante legale dell'associazione o ente, o privato cittadino;
- C) il locale/i o lo spazio/i di cui si intende richiedere l'uso;
- D) il giorno/i e la fascia oraria nei quali si intende utilizzare il locale/i o lo spazio/i;
- E) il tipo di attività che sarà svolta e le finalità perseguite, con allegato il programma e/o le indicazioni ritenute utili ai fini dell'esplicitazione della richiesta.

La mancanza di una o più delle informazioni di cui al presente articolo può essere motivo di rifiuto della richiesta.

Nel caso di richieste in uso di locali o spazi per concerti, spettacoli e feste private, le concessioni verranno rilasciate previa presentazione di un'istanza corredata dalla documentazione necessaria a valutare la compatibilità della richiesta con le esigenze di tutela del bene. In tal caso è altresì richiesta una polizza assicurativa sottoscritta dal richiedente in caso di danni a persone, arredi o alla struttura.

Coloro che vengono autorizzati all'utilizzo dei locali assumono di fronte al Comune di Morra De Sanctis la responsabilità di tutti gli eventuali danni prodotti, oltre che dagli organizzatori e dagli intervenuti alla manifestazione, alle cose di proprietà comunale - arredi, attrezzature, impianti, etc - e alle persone, sollevando il Comune stesso da ogni e qualsiasi azione e pretesa da chiunque avanzata.



[The main body of the page contains extremely faint, illegible text that appears to be bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and is not readable.]

ART. 8

I locali e gli spazi sono concessi in uso con i relativi impianti elettrici e idrico – fognari e le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano.

Il Comune, salvo casi di forza maggiore, quali ad esempio guasti improvvisi o eventi imprevisti, si impegna a fornire i seguenti servizi:

- riscaldamento;
- energia elettrica.

Per iniziative che richiedano l'installazione di impianti e attrezzature non disponibili nei locali e negli spazi interessati, il concessionario, previa autorizzazione anche informale del Comune, potrà provvedere a proprie spese e cura in tempi da concordare con il Comune. Le operazioni di smontaggio delle suddette attrezzature dovranno avvenire entro 24 ore dal termine dell'iniziativa.

Il concessionario solleva il Comune di Morra De Sanctis da qualunque responsabilità in merito alla conservazione di tali attrezzature.

ART. 9

Per la concessione della disponibilità in uso temporaneo del o dei locali del Castello Biondi Morra, il richiedente dovrà versare, prima del rilascio dell'autorizzazione, un canone giornaliero, che verrà determinato dalla giunta comunale con propria delibera, diversificando l'importo in base al tipo di locale/spazio richiesto ed al tempo di utilizzo e prevedendo agevolazioni, mediante tariffe orarie favorevoli, per l'utilizzo del Castello da parte di partiti politici e di organizzazioni sindacali.

Non saranno tenuti ad alcun pagamento gli Enti statali e regionali, gli Istituti scolastici locali, i gruppi consiliari, le Associazioni locali, le fondazioni *onlus - no profit locali* per lo svolgimento di iniziative patrocinate dal Comune o con il sostegno e il contributo diretto del Comune.

Il canone in caso di utilizzo del Castello per feste private non potrà essere inferiore alle seguenti somme:

- A) Sala convegni Euro 80,00 ad ora con maggiorazione del 40% nel periodo invernale (1 novembre – 30 aprile);
- B) Sala granaio (esclusa area adibita a museo) Euro 50,00 ad ora con maggiorazione del 40% nel periodo invernale 1 novembre – 30 aprile);
- C) Cortile interno, Euro 50,00 ad ora;

Per l'utilizzo delle due sale e cortile, il canone di affitto non potrà essere inferiore ad 150,00 euro ad ora con maggiorazione del 40% nel periodo invernale 1 novembre – 30 aprile)-

ART. 10

Il concessionario, ad esclusione delle pubbliche amministrazioni, è tenuto al versamento di un deposito cauzionale di €. 100,00, sul conto corrente di tesoreria comunale o su conto corrente postale intestato al Comune di Morra De Sanctis. Il deposito cauzionale verrà trattenuto nel caso in cui non vengano effettuate le pulizie.

Sono esonerati da tale versamento, inoltre, coloro che già sono provvisti di assicurazione in caso di danni a persone, agli arredi o alla struttura.

ART. 11

Il concessionario del locale è responsabile e della conservazione di tutti i materiali e delle attrezzature necessarie per eseguire l'iniziativa per la quale è stata richiesta la concessione, introdotte nel locale o in dotazione allo stesso locale, impegnandosi a restituire i locali stessi e gli spazi comunali nel medesimo stato in cui sono stati trovati e consegnati.

Per le manifestazioni che si protrarranno oltre le ore 20,00 le attività di sorveglianza saranno effettuate da personale reclutato dall'espositore e/o organizzatore, sotto la sua personale responsabilità e a totale suo carico.

ART. 12

Il concessionario non può eseguire lavori di installazione di impianti che comportino manomissioni alcune alle pareti, al soffitto, al pavimento, agli arredi, alle attrezzature e agli impianti in dotazione. Ogni lavoro di carattere straordinario, di adeguamento o di ripristino dovrà essere autorizzato dal Comune.

Nei locali dati in uso è assolutamente vietato applicare con qualsiasi mezzo e qualsiasi strumento, anche in via provvisoria e removibile, materiali informativi o espositivi alle pareti e alle strutture.

E' concesso, ai soggetti terzi, l'utilizzo di propri espositori mobili per materiale informativo e pubblicitario, che non risulti in contrasto con le finalità della iniziativa e con la natura del manufatto, o l'utilizzo degli espositori presenti, previo assenso della Amministrazione Comunale.

ART. 13

Il concessionario deve osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza e igiene, nonché il divieto di fumare, per disposto della legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

Il concessionario deve munirsi a sua cura e spese di tutte le licenze, nulla-osta e autorizzazioni eventualmente previste, non assumendo il Comune nessuna responsabilità per eventuali omissioni e inosservanze alle disposizioni anzidette.

I concessionari dei locali non potranno fissare il loro recapito presso la sede della struttura in concessione d'uso temporaneo.

ART. 14

Qualora il concessionario contravvenga agli obblighi di cui agli articoli precedenti, gli verrà addebitato, oltre all'applicazione dei normali canoni d'uso, il risarcimento di eventuali danni arrecati alle strutture, alle attrezzature, agli arredi e agli impianti del locale. In tale caso il concessionario perderà il diritto di ottenere in futuro l'uso dei locali per analoghe iniziative.

Al termine dell'iniziativa l'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere a un sopralluogo per la verifica dello stato dei locali, da effettuarsi a cura di un proprio incaricato appartenente all'ufficio tecnico e del concessionario o suo rappresentante all'uopo indicato.

Il concessionario può inoltre richiedere un sopralluogo precedente all'uso, sempre al fine di una verifica dello stato dei luoghi.

ART. 15

Senza pregiudizio del risarcimento o indennizzo per danni arrecati, il Comune di Morra De Sanctis avrà il diritto di promuovere la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per diversa utilizzazione, da parte del richiedente, del locale/i e degli spazi, rispetto a quella comunicata e autorizzata;
- b) per sub-concessione totale o parziale del locale o degli spazi comunali, delle strutture e delle attrezzature, degli impianti o degli arredi concessi in uso;
- c) per danneggiamenti evidenti al locale.

ART. 16

Nessun indennizzo verrà corrisposto per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo del locale, quando questa sia dovuta a causa di forza maggiore, a guasti improvvisi non immediatamente riparabili e/o, comunque, a eventi imprevisi o fortuiti, non imputabili al concedente, che impediscano il funzionamento degli impianti e servizi, quindi, del locale o degli spazi comunali, e in modo tale da compromettere la manifestazione cui viene adibito il locale stesso concesso.

In tal caso il Comune sarà tenuto al solo rimborso della somma percepita.

Il mancato utilizzo del locale per causa imputabile al concessionario non comporta nessun obbligo alla restituzione del canone versato al Comune, anche nel caso in cui il mancato utilizzo dipenda da cause di forza maggiore non prevedibili e non immediatamente removibili.

ART. 17

Nel caso in cui la richiesta sia avanzata contemporaneamente da un Ufficio del Comune e da un soggetto esterno, è disposta la priorità alla richiesta formulata dall'Ufficio del Comune.

ART. 18

Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni di legge o, in mancanza di esse, a eventuali regolamenti del Comune.


ART. 19

Le parti e gli ambienti del Castello Biondi Morra non espressamente indicata all'art. 2 del presente regolamento restano esclusi dall'uso da parte dei privati.



pianta piano terra/seminterrato 1:200


AREA "FOOD" : superficie utilizzabile MQ 278



AREA "MUSEALE" : superficie MQ 225

pianta piano primo 1:200


AREA "FOOD" : superficie utilizzabile MQ 387,00 circa



AREA "ROOM" : superficie MQ 375,00 circa


pianta piano primo 1:200

AREA CONGRESSUALE/FOOD : superficie utilizzabile MQ 577,00 circa



ALLOGGIO PRINCIPI BIONDI MORRA

pianta sottotetto 1:200
ALLOGGI eredi FAMIGLIA BIONDI MORRA CAMILLO





IL SEGRETARIO COMUNALE
OPRO
DAL
PUBBLIC
COMUNE DI MONTE SANCTI SPIRITUS (AV)

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Pietro Gerardo Mariani

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola De Vito



- **Il sottoscritto Segretario Comunale:**
- **Visto l'Art 124, primo comma del T.U.E.L. 18. 8.2000, n. 267;**
- **Visto l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007;**
- **Visti gli atti d'ufficio;**

A T T E S T A

- **Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21 dicembre 2017, così come prescritto dalla vigente normativa;**

Dalla residenza municipale li 21 dicembre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to De Vito Nicola



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li 21 dicembre 2017



Il Segretario Comunale

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 21/12/2017 AL 05/01/2018
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

